

Roma, 18 luglio 2012

Circolare n. 177/2012

Oggetto: Lavoro – Contratto di somministrazione – Obbligo di comunicazione da parte delle aziende – Circolare Min. Lavoro n. 12187 del 3.7.2012.

Come è noto il D.lgvo 24/2012, nel confermare sostanzialmente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro che consente ai datori di lavoro di utilizzare manodopera esterna fornita da apposite agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro (D.lgvo 276/2003), ha ampliato il novero di violazioni a cui si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro. Tra le nuove violazioni rientra l'omessa comunicazione del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, ai sindacati territoriali circa l'utilizzo della somministrazione. In particolare il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione di categoria a cui aderisce, è tenuto a comunicare il numero e la durata dei contratti di somministrazione conclusi, i motivi del ricorso a tale tipo di contratto nonché la qualifica dei lavoratori interessati.

Il Ministero del Lavoro ha ora fissato al 31 gennaio di ciascun anno il termine per effettuare la suddetta comunicazione con riferimento ai contratti di somministrazione stipulati nell'intero anno precedente; in sede di prima applicazione, la predetta comunicazione riguarderà i contratti di somministrazione conclusi tra il 6 aprile (data di entrata in vigore del sopra citato decreto) e il 31 dicembre 2012.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 120/2012
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 03/07/2012
Prot. 37 / 0012187 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Direzioni regionali e territoriali del lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

Assolavoro

Alleanza lavoro

Assosomm

NIDIL CGIL

FELSEA - CISL

UIL-TEMP

UGL - Terziario

Oggetto: brevi note interpretative in ordine alla comunicazione periodica ex art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003 – art 3, D.Lgs. n. 24/2012 recante attuazione Direttiva 2008/104/CE, sul lavoro tramite agenzia interinale.

Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003, a seguito dell'introduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 3, D.Lgs. n.

ADH/SC

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 06 4683.7273 - 7620 - Fax. 06 4683.7909

24/2012, nell'ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica prevista dalla norma in oggetto.

Al riguardo, si precisa che quest'ultima disposizione, contemplata nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, sancisce l'**obbligo dell'utilizzatore di comunicare** "il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati" alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si evidenzia che il suddetto obbligo deve essere adempiuto "ogni dodici mesi", anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce o conferisce mandato e, in caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1250 (art. 3, D.Lgs. n. 24/2012 - art. 18, comma 3, D Lgs. n. 276/2003).

In ordine alla periodicità e ai contenuti della comunicazione, imposti dalla norma in esame, si sottolinea che la disposizione sanzionatoria introdotta dall'art. 3, D.Lgs. n. 24/2012, trova applicazione, nella fase transitoria relativa all'anno 2012, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012, data di entrata in vigore del medesimo decreto, e il 31 dicembre 2012; per gli anni successivi, occorre, invece, tenere presente il periodo di dodici mesi intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.

Alla luce delle modifiche normative innanzi menzionate ed in considerazione della circostanza che l'oggetto della comunicazione afferisce ad un periodo che si conclude alla fine dell'anno solare, appare opportuno fissare il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013, al fine di consentire ai soggetti obbligati di adeguarsi correttamente alle nuove disposizioni.

In definitiva gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica, come richiesta dalla norma ex art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003, entro il 31 gennaio 2013, incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria sopra indicata.

10742

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Pennesi

